



# CITTÀ DI CORBETTA

## REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 27 SETTEMBRE 2018

## SOMMARIO

<b>Capo I</b>	<b>Ambito di applicazione e principi</b> .....	<b>4</b>
	Articolo. 1 Oggetto ed ambito di applicazione.....	4
	Articolo. 2 Principi comuni .....	4
	Articolo. 3 Definizioni .....	4
	Articolo. 4 Destinatari .....	5
	Articolo. 5 Procedimenti.....	5
	Articolo. 6 Istruttoria.....	6
<b>Capo II</b>	<b>Servizio di assistenza domiciliare</b> .....	<b>6</b>
	Articolo. 7 Definizione del servizio di assistenza domiciliare (SAD).....	6
	Articolo. 8 Erogazione del servizio di assistenza domiciliare .....	6
	Articolo. 9 Requisiti di accesso.....	7
	Articolo. 10 Modalità di accesso.....	8
	Articolo. 11 Progetto di assistenza individualizzato (PAI).....	8
	Articolo. 12 Prestazioni di cura della persona.....	9
	Articolo. 13 Prestazioni di cura dell'ambiente di vita.....	10
	Articolo. 14 Prestazioni di sostegno alla relazione .....	10
	Articolo. 15 Ampliamento o modifica delle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare	10
<b>Capo III</b>	<b>Servizio di distribuzione pasti a domicilio</b> .....	<b>11</b>
	Articolo. 16 Definizione del servizio di distribuzione pasti a domicilio .....	11
	Articolo. 17 Erogazione del servizio di distribuzione pasti a domicilio .....	11
	Articolo. 18 Requisiti di accesso.....	11
	Articolo. 19 Modalità di accesso.....	12
	Articolo. 20 Scheda di attivazione del servizio .....	12
<b>Capo IV</b>	<b>Servizio di custodia sociale</b> .....	<b>12</b>
	Articolo. 21 Definizione del servizio di custodia sociale .....	12
	Articolo. 22 Erogazione del servizio di custodia sociale .....	13
	Articolo. 23 Requisiti di accesso.....	13
	Articolo. 24 Modalità di accesso.....	14
	Articolo. 25 Scheda di attivazione del servizio .....	14
<b>Capo V</b>	<b>Disposizioni finali ed entrata in vigore</b> .....	<b>14</b>
	Articolo. 26 Disposizioni transitorie .....	14
	Articolo. 27 Disposizioni finali.....	15

Articolo. 28 Entrata in vigore ..... 15

## Capo I **Ambito di applicazione e principi**

### **Articolo. 1      Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Questo regolamento disciplina gli interventi realizzati dal Comune di Corbetta per assicurare l'assistenza domiciliare sociale a persone che presentano condizioni sociali e/o socio-sanitarie di fragilità.
2. Questo regolamento disciplina anche l'erogazione del servizio di distribuzione pasti a domicilio per persone che presentano condizioni sociali e/o socio-sanitarie di fragilità.

### **Articolo. 2      Principi comuni**

1. Il Comune di Corbetta promuove e sostiene iniziative a favore delle persone e delle famiglie fragili, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica, volte a salvaguardarne l'integrità fisica e la permanenza al domicilio, anche al fine di prevenire e ritardare l'accesso a prestazioni residenziali.
2. In applicazione del principio di sussidiarietà, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di questo regolamento le famiglie nonché i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
3. Quando questo regolamento richiede una valutazione professionale o multi-professionale dello stato di bisogno delle persone e delle famiglie, l'attività è svolta con gli strumenti e secondo le regole deontologiche proprie di ciascuna professione regolamentata. Ove il profilo professionale coinvolto non rappresenti una professione regolamentata, gli strumenti e le azioni sono svolte nel rispetto delle migliori conoscenze disponibili.
4. Il coinvolgimento e il consenso delle persone e delle famiglie nell'organizzazione degli interventi costituiscono principi fondamentali d'azione di questo regolamento. Il coinvolgimento e il consenso possono essere limitati o derogati solo su espresso provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

### **Articolo. 3      Definizioni**

1. Ai fini di questo regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

**Ise:** indicatore della situazione economica calcolato secondo le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5 dicembre 2013, n. 159, senza applicazione delle scale di equivalenza.

**Isee:** indicatore della situazione economica equivalente calcolato secondo le disposizioni recate decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5 dicembre 2013, n. 159.

**Minimo vitale:** rappresenta la soglia di povertà determinata ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento ISEE approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 26 novembre 2015.

**Presa in carico:** funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia;

**Progetto di assistenza individualizzato (PAI):** documento predisposto dal servizio sociale professionale che indica gli obiettivi, le azioni e gli strumenti messi in campo per far fronte ai bisogni della persona.

**Stato di bisogno :** lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi: a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano, all'integrazione di tale reddito; b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso; c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione; d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali di natura economica.

**Fragilità:** questo regolamento fa riferimento al concetto di fragilità proposto nel 1988 dalla *Consensus Development Conference on Geriatric Assessment Methods del National Institute of Health* americano che ha definito 'fragili' le "persone che manifestano: grande complessità medica e vulnerabilità; malattie con presentazioni atipiche o oscure; grossi problemi cognitivi, affettivi e funzionali; sono particolarmente suscettibili alla iatrogenesi, spesso isolati socialmente, poveri economicamente e ad alto rischio di istituzionalizzazione prematura o inappropriata.

**Valutazione multidimensionale:** lettura integrata dei bisogni nelle diverse dimensioni della persona con l'obiettivo di facilitare l'accesso del cittadino e della sua famiglia a misure, prestazioni e servizi, garantendo, attraverso l'informazione e l'orientamento, risposte appropriate ai bisogni rilevati.

#### **Articolo. 4      Destinatari**

1. Hanno diritto a beneficiare delle prestazioni previste da questo regolamento, le persone e i nuclei familiari iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Corbetta.
2. Quando è pendente un procedimento di cancellazione anagrafica, gli interventi possono essere disposti qualora la posizione anagrafica venga regolarizzata nel territorio del Comune di Corbetta, purché questa condizione sia compatibile con lo stato di bisogno o la fragilità della persona o del nucleo familiare.
3. Negli specifici capi di questo regolamento sono definiti i requisiti di accesso ai diversi interventi previsti.

#### **Articolo. 5      Procedimenti**

1. Ai procedimenti di assegnazione di contributi economici previsti da questo regolamento si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'assegnazione di uno o più degli interventi previsti da questo regolamento avviene con determinazione del responsabile del settore competente, su proposta del servizio sociale professionale.
3. Gli atti amministrativi e i documenti collegati ai procedimenti disciplinati da questo regolamento sono conservati e tenuti nel rispetto delle misure di sicurezza appropriate secondo le prescrizioni delle norme europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali. Ove

applicabile, è garantito il segreto professionale sui contenuti di tutti i documenti in qualunque modo collegati ai procedimenti disciplinati da questo regolamento.

#### **Articolo. 6 Istruttoria**

1. Pur nel rispetto delle regole procedurali disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'istruttoria per l'assegnazione degli interventi previsti da questo regolamento è fortemente orientata alla presa in carico delle persone e dei nuclei familiari.
2. Le fasi di lavoro sono di norma le seguenti:
  - a. accesso al servizio sociale professionale;
  - b. presa in carico da parte del servizio sociale professionale;
  - c. valutazione multi-professionale e multidimensionale, anche in collaborazione con altri servizi territoriali;
  - d. progetto d'intervento predisposto dal servizio sociale professionale;
  - e. verifica e monitoraggio;

### **Capo II Servizio di assistenza domiciliare**

#### **Articolo. 7 Definizione del servizio di assistenza domiciliare (SAD)**

1. Il servizio di assistenza domiciliare comprende l'organizzazione e la realizzazione di interventi socio-assistenziali svolti al domicilio dell'utente e nel suo ambiente di vita.
2. Il servizio SAD è rivolto sia a persone parzialmente autosufficienti, sole o prive di adeguata assistenza, sia a persone non autosufficienti, se conviventi con soggetti in grado di garantire continuità nella cura e nell'assistenza.
3. Il servizio di assistenza domiciliare non può essere attivato al solo scopo di garantire la sostituzione di assistenti familiari, badanti o caregiver.
4. Il servizio di assistenza domiciliare comprende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona e dei bisogni relazionali.
5. Il servizio di assistenza domiciliare persegue i seguenti scopi:
  - a. consentire al destinatario la permanenza nel normale contesto di vita, territoriale e familiare, valorizzando le residue o le potenziali capacità di autonomia del soggetto;
  - b. evitare istituzionalizzazioni e ricoveri impropri, riducendo le esigenze di ricovero in strutture residenziali;
  - c. favorire la rete di relazioni interne/esterne al nucleo familiare con le risorse formali ed informali presenti sul territorio, tra cui i servizi socio-sanitari, le associazioni di volontariato, i legami che la persona intrattiene con parenti, amici e vicini;
  - d. supportare la rete familiare nella gestione della quotidianità.

#### **Articolo. 8 Erogazione del servizio di assistenza domiciliare**

1. A conferma delle decisioni assunte con deliberazione di Consiglio comunale del 27 settembre 2013, n. 56, l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare avviene secondo il modello

dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3.

2. Il pagamento delle prestazioni ai soggetti accreditati, è assicurato mediante l'erogazione dei titoli sociali disciplinati dall'art. 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 10 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3.
3. La compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza è definita dalla Giunta comunale con la deliberazione che stabilisce le tariffe dei servizi a domanda individuale. La compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza è erogata direttamente ai soggetti accreditati.
4. La Giunta comunale definisce, con propria deliberazione, i criteri per l'accreditamento dei soggetti che intendono offrire all'utenza le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare, avendo cura di rispettare i seguenti principi generali:
  - a. possesso dei requisiti generali per contrarre con le pubbliche amministrazioni;
  - b. disponibilità di adeguate risorse professionali per la definizione dei programmi di assistenza e per l'erogazione delle prestazioni;
  - c. adozione di una carta dei servizi i cui contenuti non siano difformi rispetto ai requisiti e alle prestazioni previste da questo regolamento;
  - d. erogazione dei servizi senza discriminazioni o immotivate ed irragionevoli esclusioni o limitazioni.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, il responsabile del settore competente, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, anche attraverso la pubblicazione periodica di avvisi o bandi, accredita i soggetti idonei all'erogazione del servizio.
6. I soggetti accreditati stipulano un contratto di accreditamento secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta comunale.
7. I contratti di accreditamento non possono aver durata superiore a trentasei mesi e possono essere rinnovati a condizione che il soggetto accreditato mantenga i requisiti di accreditamento vigenti al momento del rinnovo.

#### **Articolo. 9      Requisiti di accesso**

1. Requisito per l'accesso al servizio è lo stato di bisogno rilevato anche in forma integrata con una valutazione multidimensionale:
2. Le dimensioni principali da valutare saranno le seguenti:
  - a. autonomia della persona misurando le capacità e le compromissioni funzionali in diversi aspetti (alimentazione, mobilità, continenza, igiene personale, morbilità e stato mentale/cognitivo) e le risorse proprie della persona;
  - b. rete familiare e dei caregiver misurando l'estensione delle reti, le relative risorse, capacità e competenze;
  - c. caratteristiche dell'abitazione e dell'ambiente circostante.
3. Tenendo conto delle migliori conoscenze disponibili e delle migliori sperimentazioni note, il responsabile del settore competente definisce gli strumenti di valutazione e i valori per l'accesso alle prestazioni.

4. E' consentito l'utilizzo di scale di valutazione validate a livello nazionale ed internazionale, purché queste siano appropriate per una valutazione del bisogno di assistenza domiciliare di tipo sociale e socio-sanitario.

#### **Articolo. 10      Modalità di accesso**

1. L'accesso al servizio di assistenza domiciliare avviene presentando domanda, utilizzando la modulistica predisposta dal settore competente.
2. Il servizio sociale professionale procede con la presa in carico della persona con un primo colloquio.
3. Qualora dalla presa in carico emerga la possibile presenza dei requisiti di accesso, il servizio sociale professionale effettua una visita domiciliare congiunta con un referente del soggetto accreditato scelto dall'utente in fase di domanda.
4. A seguito della visita domiciliare, il servizio sociale professionale completa la valutazione multidimensionale e predispone il progetto di assistenza individualizzato.
5. L'assegnazione del servizio di assistenza domiciliare avviene con l'approvazione del progetto di assistenza individualizzato e nel limite delle risorse disponibili negli stanziamenti di bilancio del Comune di Corbetta.
6. Qualora le risorse non siano disponibili, la domanda è collocata in lista d'attesa fino al momento in cui non sia possibile attivare il servizio.
7. La lista d'attesa è redatta secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
8. Rimane ferma la possibilità per l'utente di attivare il servizio con oneri totalmente a proprio carico.

#### **Articolo. 11      Progetto di assistenza individualizzato (PAI)**

1. L'erogazione del servizio di assistenza domiciliare presuppone la definizione di un progetto individualizzato di assistenza (PAI) che potrà anche essere definito in integrazione con i servizi socio-sanitarie e sanitari territoriali.
2. Nella costruzione del P.A.I. il servizio sociale professionale definirà le prestazioni secondo il criterio dell'appropriatezza dell'intervento rispetto ai bisogni della persona non autosufficiente e/o fragile.
3. Le prestazioni assegnate dal servizio sociale professionale potranno dirsi appropriate se:
  - a. dal punto di vista assistenziale sono adeguate rispetto al bisogno della persona;
  - b. dal punto di vista qualitativo si esplicano attraverso la personalizzazione effettiva e non solo "formale" dell'intervento:
    - I. contribuendo alla realizzazione del progetto di assistenza che è anche un progetto di "vita";
    - II. coinvolgendo (ascolto) la persona e/o i suoi familiari, dando il tempo giusto all'osservazione e alla fase di adattamento (valutazione multidimensionale dei bisogni);



- III. definendo degli obiettivi realistici, realizzabili, misurabili che possano concretizzarsi nella definizione ed erogazione di prestazioni appropriate (programma assistenziale);
  - IV. evitando la standardizzazione degli obiettivi assistenziali e favorendo una valutazione degli esiti;
- c. dal punto di vista organizzativo sono costuire dal giusto mix di risorse in termini di professionisti coinvolti, secondo procedure corrette che stimolino anche la motivazione e consapevolezza del personale dedicato.
- 4. Il P.A.I. deve indicare gli obiettivi dell'intervento, le prestazioni assicurate e la durata del progetto.
  - 5. Il P.A.I. può prevedere i tempi di revisione delle prestazioni previste. In ogni caso, il P.A.I., anche su segnalazione del soggetto accreditato che eroga le prestazioni, può essere modificato ed aggiornato in funzione dei cambiamenti nelle condizioni di bisogno e fragilità delle persona assistita.

## **Articolo. 12      Prestazioni di cura della persona**

- 1. Il servizio di assistenza domiciliare, attraverso il progetto di assistenza individualizzato, può erogare le seguenti prestazioni di cura delle persona:

**Alzata complessa:** alzata che per la natura delle patologie e dei problemi della persona non autosufficiente richiede l'intervento di due operatori o di un operatore con l'ausilio del sollevatore già presente a domicilio dell'utente.

**Alzata semplice:** alzata che può essere eseguita da un operatore su persona parzialmente collaborante.

**Igiene a letto:** igiene eseguita mediante spugnature e con mobilitazione di persone che non possono essere alzate.

**Igiene in bagno:** igiene completa eseguita su soggetti non autosufficienti che possono essere alzati e accompagnati in bagno. Questa prestazione può essere abbinata all'alzata semplice o complessa.

**Bagno:** intervento di igiene completa eseguito in vasca o in doccia con persone non autosufficienti parzialmente collaboranti o persone parzialmente autosufficienti.

**Igiene capelli:** igiene eseguita a letto o in bagno con cadenza periodica.

**Vestizione:** intervento di vestizione della persona o di cambio degli indumenti nel caso di persone allettate.

**Rimessa a letto complessa:** rimessa a letto che per la natura delle patologie e dei problemi della persona non autosufficiente richiede l'intervento di due operatori o di un operatore con l'ausilio del sollevatore già presente a domicilio dell'utente.

**Rimessa a letto semplice:** rimessa a letto che può essere eseguita da un operatore su persona parzialmente collaborante.

**Mobilitazione a letto:** prestazione utile alla prevenzione della formazione delle piaghe da decubito. Intervento di un operatore con tecniche adeguate per i cambi di postura nel letto.

**Cambio biancheria da letto per persone allettate:** intervento eseguito da operatore qualificato con appropriate tecniche di mobilizzazione.

### **Articolo. 13      Prestazioni di cura dell'ambiente di vita**

1. Il servizio di assistenza domiciliare, attraverso il progetto di assistenza individualizzato, può erogare le seguenti prestazioni di cura dell'ambiente di vita:

**Igiene ambientale:** intervento generale di pulizia della casa mediante operatore semplice per un tempo medio di 1 ora. Vengono eseguite: spazzamento e lavaggio pavimenti; spolverature.

**Cambio biancheria da letto:** prestazione eseguita da operatore semplice per persone non in grado di provvedere al cambio.

**Lavaggio della biancheria:** prestazione eseguita da operatore semplice per il lavaggio della biancheria con lavatrice e detersivi forniti dall'utente.

**Stiratura biancheria:** prestazione eseguita da operatore semplice per la stiratura della biancheria mediante ferro da stiro fornito dall'utente.

**Aiuto nell'alimentazione:** prestazione di operatore qualificato che provvede ad aiutare la persona non autosufficiente nell'alimentazione (ad es., apertura confezioni di pasti consegnati, taglio della carne ecc.).

2. Le prestazioni di cura dell'ambiente di vita sono sempre accessorie alle prestazioni di cura della persona e non possono essere erogate singolarmente e indipendentemente dalle prestazioni di cura della persona.

### **Articolo. 14      Prestazioni di sostegno alla relazione**

1. Il servizio di assistenza domiciliare, attraverso il progetto di assistenza individualizzato, può erogare le seguenti prestazioni di sostegno alla relazione:

interventi **di accompagnamento** per spesa e commissioni

interventi **di socializzazione**

2. Le prestazioni di sostegno alla relazione sono sempre accessorie alle prestazioni di cura della persona e non possono essere erogate singolarmente e indipendentemente dalle prestazioni di cura della persona.

### **Articolo. 15      Ampliamento o modifica delle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare**

1. In considerazione dei mutamenti delle condizioni di bisogno e fragilità, la Giunta comunale, con propria deliberazione, può ampliare o modificare la definizione delle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare previste da questo regolamento.
2. La modifica o l'ampliamento delle prestazioni deve trovare idonea copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio dell'ente.

## Capo III **Servizio di distribuzione pasti a domicilio**

### **Articolo. 16 Definizione del servizio di distribuzione pasti a domicilio**

1. Il servizio di distribuzione pasti a domicilio assicura un'alimentazione equilibrata a persone in condizione di bisogno e fragilità che non possono più curare autonomamente questo aspetto fondamentale della vita quotidiana.
2. Il servizio persegue, indirettamente, anche l'obiettivo di osservare le condizioni di vita ed assicurare anche un momento di socializzazione alla persona fragile.
3. Il servizio di distribuzione pasti a domicilio può essere attivato per periodi continuativi oppure per brevi periodi; in questo secondo caso il servizio può essere attivato per assicurare interventi di sollievo al caregiver familiare.

### **Articolo. 17 Erogazione del servizio di distribuzione pasti a domicilio**

1. L'erogazione del servizio avviene utilizzando gli strumenti consentiti dal Codice dei Contratti Pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza.
2. La compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza è definita dalla Giunta comunale con la deliberazione che stabilisce le tariffe dei servizi a domanda individuale. La compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza può essere erogata direttamente al soggetto gestore del servizio, in considerazione del modello contrattuale prescelto per la gestione del servizio stesso.

### **Articolo. 18 Requisiti di accesso**

1. Requisito per l'accesso al servizio è lo stato di bisogno rilevato con una valutazione multidimensionale.
2. Le dimensioni principali da valutare saranno le seguenti:
  - a. autonomia della persona misurando le capacità e le compromissioni funzionali in diversi aspetti (alimentazione, mobilità, continenza, igiene personale, morbilità e stato mentale/cognitivo) e le risorse proprie della persona;
  - b. rete familiare e dei caregiver misurando l'estensione delle reti, le relative risorse, capacità e competenze;
  - c. caratteristiche dell'abitazione e dell'ambiente circostante.
3. Quando sia presente un'assistente familiare, una badante o un caregiver diverso dai familiari, la valutazione deve tenere espressamente conto della presenza di questa risorsa, escludendo o limitando l'attivazione del servizio quando questa sia nelle condizioni di garantire la produzione del pasto.
4. Tenendo conto delle migliori conoscenze disponibili e delle migliori sperimentazioni note, il responsabile del settore competente definisce gli strumenti di valutazione e i valori per l'accesso alle prestazioni.
5. E' consentito l'utilizzo di scale di valutazione validate a livello nazionale ed internazionale, purché queste siano appropriate per una valutazione del bisogno di assistenza domiciliare di tipo sociale e socio-sanitario.

### **Articolo. 19      Modalità di accesso**

1. L'accesso al servizio di distribuzione pasti a domicilio avviene presentando domanda, utilizzando la modulistica predisposta dal settore competente.
2. Il servizio sociale professionale procede con la presa in carico della persona con un primo colloquio.
3. Qualora dalla presa in carico emerga la possibile presenza dei requisiti di accesso, il servizio sociale professionale effettua una visita domiciliare.
4. A seguito della visita domiciliare, il servizio sociale professionale completa la valutazione multidimensionale e predispone la scheda di attivazione del servizio, se sussistono le condizioni di bisogno appropriate.
5. L'assegnazione del servizio di distribuzione pasti a domicilio avviene con la trasmissione della scheda di attivazione del servizio al soggetto erogatore e nel limite delle risorse tecniche disponibili e degli stanziamenti di bilancio del Comune di Corbetta.
6. Qualora le risorse non siano disponibili, la domanda è collocata in lista d'attesa fino al momento in cui non sia possibile attivare il servizio.
7. La lista d'attesa è redatta secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
8. Rimane ferma la possibilità per l'utente di attivare il servizio con oneri totalmente a proprio carico.

### **Articolo. 20      Scheda di attivazione del servizio**

1. L'erogazione del servizio di assistenza di distribuzione pasti a domicilio presuppone la definizione di una scheda di attivazione del servizio che deve contenere:
  - a. dati anagrafici ed indirizzo dell'utente;
  - b. tariffa da applicare;
  - c. presenza di diete speciali, allergie o elementi che inducano alla personalizzazione della dieta;
  - d. durata del servizio e giorni di attivazione;
  - e. altri elementi utili alla migliore organizzazione del servizio.
2. La richiesta di diete speciali o personalizzate deve essere accompagnata da idonea documentazione sanitaria che comprovi la necessità di ricorrere ad una dieta speciale o la presenza di allergie specifiche.
3. La scheda di attivazione del servizio può prevedere i tempi di revisione delle prestazioni previste. In ogni caso, anche su segnalazione del soggetto che eroga le prestazioni, l'intervento può essere modificato ed aggiornato in funzione dei cambiamenti nelle condizioni di bisogno e fragilità delle persona assistita.

## **Capo IV      Servizio di custodia sociale**

### **Articolo. 21      Definizione del servizio di custodia sociale**

1. Il servizio di custodia sociale persegue l'obiettivo di intercettare i bisogni delle persone anziane che vivono sole o affrontano situazioni di fragilità.

2. In particolare, attraverso il custode sociale, il servizio intende offrire sostegno, ascolto e compagnia alle persone sole, aiutandole nello svolgimento delle attività quotidiane.
3. In supporto ai servizi sociali comunali, questa figura può fornire supporto per le commissioni quotidiane, dalle visite mediche, a piccole spese, al disbrigo delle pratiche amministrative, ma anche per regalare alle persone anziane momenti di svago e compagnia.

#### **Articolo. 22 Erogazione del servizio di custodia sociale**

1. Il servizio di custodia sociale è gestito in economia con personale dell'ente in possesso della necessaria qualifica professionale di ausiliario socio assistenziale o di operatore socio sanitario.
2. Qualora se ne ravvisi l'opportunità e la convenienza, il servizio di custodia sociale può essere erogato utilizzando gli strumenti consentiti dal Codice dei Contratti Pubblici oppure l'accreditamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza.
3. Al servizio di custodia sociale possono contribuire con progetti specifici i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
4. Il servizio di custodia sociale, ove se ne ravvisi l'opportunità, può essere oggetto di co-progettazione con gli enti del terzo settore, nel rispetto delle norme applicabili all'istituto della co-progettazione.
5. La compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza è definita dalla Giunta comunale con la deliberazione che stabilisce le tariffe dei servizi a domanda individuale. Per questo servizio, la Giunta comunale può prevedere anche la totale gratuità, qualora gli equilibri di bilancio lo consentano.

#### **Articolo. 23 Requisiti di accesso.**

1. Possono accedere al servizio di custodia sociale gli anziani che versano in condizione di solitudine senza una solida rete familiare e/o amicale e senza la presenza fissa di assistenti familiari.
2. I requisiti di accesso sono esaminati con una valutazione multidimensionale:
3. Le dimensioni principali da valutare saranno le seguenti:
  - a. autonomia della persona misurando le capacità e le compromissioni funzionali in diversi aspetti (alimentazione, mobilità, continenza, igiene personale, morbilità e stato mentale/cognitivo) e le risorse proprie della persona;
  - b. rete familiare e dei caregiver misurando l'estensione delle reti, le relative risorse, capacità e competenze;
  - c. caratteristiche dell'abitazione e dell'ambiente circostante.
4. Quando sia presente un'assistente familiare, una badante o un caregiver diverso dai familiari, la valutazione deve tenere espressamente conto della presenza di questa risorsa, escludendo o limitando l'attivazione del servizio.
5. Tenendo conto delle migliori conoscenze disponibili e delle migliori sperimentazioni note, il responsabile del settore competente definisce gli strumenti di valutazione e i valori per l'accesso alle prestazioni.

6. E' consentito l'utilizzo di scale di valutazione validate a livello nazionale ed internazionale, purché queste siano appropriate per una valutazione del bisogno di assistenza domiciliare di tipo sociale e socio-sanitario.

#### **Articolo. 24      Modalità di accesso**

1. L'accesso al servizio di custodia sociale avviene presentando domanda, utilizzando la modulistica predisposta dal settore competente.
2. Il servizio sociale professionale procede con la presa in carico della persona con un primo colloquio.
3. Qualora dalla presa in carico emerga la possibile presenza dei requisiti di accesso, il servizio sociale professionale effettua una visita domiciliare.
4. A seguito della visita domiciliare, il servizio sociale professionale completa la valutazione multidimensionale e predispone la scheda di attivazione del servizio, se sussistono le condizioni di bisogno appropriate.
5. L'assegnazione del servizio di custodia sociale avviene con l'approvazione scheda di attivazione del servizio nel limite delle risorse tecniche disponibili e degli stanziamenti di bilancio del Comune di Corbetta.
6. Qualora le risorse non siano disponibili, la domanda è collocata in lista d'attesa fino al momento in cui non sia possibile attivare il servizio.
7. La lista d'attesa è redatta secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

#### **Articolo. 25      Scheda di attivazione del servizio**

1. L'erogazione del servizio di custodia sociale presuppone la definizione di una scheda di attivazione del servizio che deve contenere:
  - a. dati anagrafici ed indirizzo dell'utente;
  - b. eventuale tariffa da applicare;
  - c. attività specifiche previste e obiettivi dell'intervento
  - d. durata del servizio e giorni di attivazione;
  - e. altri elementi utili alla migliore organizzazione del servizio.
2. La scheda di attivazione del servizio può prevedere i tempi di revisione delle prestazioni previste. In ogni caso, anche su segnalazione del soggetto che eroga le prestazioni, l'intervento può essere modificato ed aggiornato in funzione dei cambiamenti nelle condizioni di bisogno e fragilità delle persona assistita.

### **Capo V      Disposizioni finali ed entrata in vigore**

#### **Articolo. 26      Disposizioni transitorie**

1. L'elenco dei soggetti accreditati per il servizio di assistenza domiciliare rimane in vigore sino alla prima completa attuazione delle disposizioni contenute in questo regolamento in materia di accreditamento.
2. I requisiti di accesso previsti per il servizio di distribuzione pasti a domicilio trovano applicazione alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore di questo

regolamento. Gli utenti attivi al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento mantengono il servizio sino al termine naturale previsto.

3. I requisiti di accesso previsti per il servizio di custodia sociale trovano applicazione alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore di questo regolamento. Gli utenti attivi al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento mantengono il servizio sino al termine naturale previsto.

#### **Articolo. 27 Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto da questo regolamento, trovano applicazione le norme nazionali e regionali in materia di interventi sociali.
2. La Giunta comunale può fornire ulteriori indirizzi esecutivi per l'attuazione di questo regolamento

#### **Articolo. 28 Entrata in vigore**

1. Questo regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune di Corbetta.